



**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 50 del 16 Settembre 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'avv. Annamaria ZONNO (relatore), dell'avv. Michele ANTONUCCI, del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 agosto 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento Prot. 3405/967pfi 24-25 PM/rm a carico:

- del sig. SANSARO Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Trani, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Trani – A.S.D. Soccer Trani dell'11.1.2025 valevole per il Campionato Regionale Allievi Under 17, tenuto condotte offensive e gravemente minacciose nei confronti dell'arbitro della gara;

nonchè

- della Società la società A.S.D. Trani a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo SANSARO, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza di discussione erano presenti il deferito, sig. Vincenzo SANSARO, la società A.S.D. Trani, in persona del sig. Christian Annibale SCARINGI (per delega del Presidente), tutti assistiti dall'avv. Giuseppe GIANGREGORIO, nonché per la Procura Federale l'avv. Alessandro D'ORIA.

Ritualmente aperta la discussione l'avv. D'ORIA, nel riportarsi preliminarmente all'atto di deferimento, eccepiva preliminarmente la tardività e/o inammissibilità della dichiarazione, esibita a difesa dai deferiti, resa dal sig. PEDICO Ruggiero, tecnico della ASD SOCCER TRANI, in quanto pervenuta contestualmente alla celebrazione della udienza; chiedeva l'applicazione della sanzione di mesi 8 di inibizione nei confronti del sig. SANSARO e dell'ammenda di € 800 a carico della ASD TRANI.

La difesa dei deferiti contestava i fatti ascritti, come contestati nell'atto di deferimento, e come descritti dal Direttore di Gara, ammettendo esclusivamente che il deferito si era limitato a proferire nei confronti dell'arbitro frasi qualificabili come ingiuriose, e non minacciose, e chiedeva l'applicazione di una sanzione proporzionata ai veri accadimenti di causa.

Il Collegio, accolta l'eccezione sollevata dalla Procura Federale relativa al tardivo deposito della dichiarazione resa dal tecnico della ASD SOCCER TRANI – documento che, pertanto, non ha potuto formare oggetto di valutazione –, letti i capi di incolpazione a carico dei deferiti, supportati da adeguata documentazione probatoria, valutato il contegno processuale degli stessi - che sostanzialmente non hanno fornito prova di una ricostruzione dei fatti di causa diversi da quelli rappresentati dalla Procura Federale - ritiene di dover confermare l'obbligatorietà dell'irrogazione di adeguata sanzione per il comportamento tenuto dal sig. Vincenzo SANSARO.

Dalla attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale, costituita dalla acquisizione del provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. n. 226 del 10.3.2025 del Comitato Regionale Puglia), del referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro A.S.D. Trani – A.S.D. Soccer Trani dell'11.1.2025, valevole per il campionato Regionale Allievi Under 17, nonché dalla audizione del direttore della gara, sig. Vito Leonardo GALLO, avvenuta nel corso dell'udienza del 27.8.2025, emerge che il sig. SANSARO Vincenzo, in occasione del predetto incontro, si frapponeva fra il direttore di gara ed il calciatore della ASD Trani con la maglia n. 3, al fine di farlo perdere di vista ed evitarne l'espulsione, bloccando le braccia del direttore di gara e venendo a contatto con il petto di quest'ultimo; inoltre, in tale occasione, proferiva all'indirizzo dello stesso la seguente espressione: *“non dare rosso al numero 3 altrimenti ti spezzo le gambe, tu da qua non esci vivo”*; ed ancora che, successivamente, una volta notificato il provvedimento di espulsione del calciatore della ASD Trani, si dirigeva verso gli spogliatoi proferendo all'indirizzo dell'arbitro le seguenti testuali espressioni: *“Ma porca puttana, non sai cosa ti combino io”*.

Va evidenziato che già la descrizione contenuta nel referto arbitrale, atto avente forza probatoria qualificata, consente di ritenere la ricostruzione fattuale operata dalla Procura Federale coerente e affidabile, e che tale ricostruzione è avvalorata sia dalla dichiarazione dello stesso deferito che ha confermato di essersi frapposto tra l'arbitro e il proprio calciatore disapprovando l'espulsione decretata dal direttore di gara e proferendo frasi ingiuriose, sia dal provvedimento della Corte Sportiva Territoriale di Appello che così argomentava *“può dirsi soddisfatto lo standard di valutazione degli elementi di prova, idoneo ad imputare le condotte inizialmente attribuite allo Scaringi, a soggetto da questi differente (Sansaro Vincenzo)”*, sia, ancora, dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di audizione, a conferma dell'accaduto.

Quanto fin qui ricostruito non è stato, in alcun modo, scalfito dalla posizione difensiva dei deferiti i quali non hanno fornito a questo Collegio alcun elemento di prova idoneo a superare l'efficacia e la natura probatoria del rapporto arbitrale.

Con riferimento, infine, alla misura della sanzione, il Collegio ritiene di doverla rideterminare e conformare al dettato normativo applicabile al caso di specie, ritenendolo più equo, congruo e proporzionato rispetto alle condotte contestate.

Per tutto quanto innanzi esposto, va affermata la responsabilità del sig. Vincenzo SANSARO, e, conseguentemente, della ASD TRANI per le condotte ascritte nel capo d'incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, assolto l'obbligo motivazionale nei termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. TRANI l'ammenda di € 400,00;
- 2) di comminare al tesserato SANSARO Vincenzo l'inibizione per mesi 4.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del Tribunale Federale Territoriale, il 27 Agosto 2025.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Settembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a:	LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA:	UNICREDIT
IBAN:	IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/9/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci